

## **ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI MILANO**

### **ATTO DI CITAZIONE**

I sigg.ri Paolo Rossi e Germana Bianchi, residenti a Milano, in Piazza Industria n. 1, (C.F. PAL RSS 4444444444) e GRM BMC 77777777, rappresentati e difesi, giusta delega in calce al presente atto, dagli Avv.ti Cicero Cicerone (C.F. ....) e Giustino Giustiniano (C.F. ....) del Foro di Milano pec: .....@ ..., .....@..... eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazza Vecchia n.1, espongono quanto segue

#### **FATTO**

- 1) In data 6 novembre 2020, i sigg.ri Rossi e Bianchi acquistavano dal sig. Vendotutto un ampio appezzamento di terreno sito in Comune di Campofiorito (MI), in zona rurale esterna al paese e prospiciente l'Autostrada del Sole. Nell'atto di acquisto (ns. doc. 1) veniva specificato che il terreno era libero da servitù e da ogni onere e peso;
- 2) Negli anni 2021 e 2022, ottenute le necessarie autorizzazioni, i coniugi Rossi-Bianchi fecero realizzare sul proprio terreno una abitazione residenziale che destinarono a loro casa di vacanza.
- 3) Successivamente, nell'ottobre 2022, chiedevano al Comune il permesso di costruire un ulteriore fabbricato, adiacente al confine della loro proprietà, da destinare a foresteria. Il progetto presentato, corredato da una relazione tecnica dell'ing. Verde, prevedeva una costruzione in legno e pietra composta da due camere da letto e un bagno del complessivo costo di €. 300.000,00 (cfr. doc.2);
- 4) Nel marzo 2023, ottenuto il permesso di costruire (doc.3), venivano avviati i lavori e nel gennaio 2024, ultimata la costruzione, i proprietari ottenevano l'abitabilità (cfr. docc. 4 e 5);
- 5) la nuova costruzione è stata successivamente adibita ad abitazione della figlia dei sig.ri Rossi-Bianchi. Infatti la sig.ra Rosa Rossi, separatasi dal marito e con un figlio minore, ha potuto ricostruirsi una propria autonomia grazie all'aiuto dei genitori, che le hanno concesso l'usufrutto della nuova costruzione. E così dal gennaio 2025 la sig. Rosa Bianchi ha spostato la propria residenza e li abita con il figlio minore (cfr. doc. 6);
- 6) Del tutto inaspettatamente in data 20 dicembre 2024 i sigg.ri Bianchi Rossi ricevevano la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire (cfr. doc.7). Si apriva dunque un'articolata serie di incontri fra i coniugi Bianchi Rossi, il loro tecnico e i funzionari del Comune, che culminava con una strenua memoria difensiva dei privati, alla quale, però, seguiva, nel settembre 2025, il provvedimento di annullamento e il conseguente ordine di demolizione (cfr. docc. 8 e 9).
- 7) A fronte di tale provvedimento, i proprietari proponevano istanza di sanatoria (cfr. ns. doc. 10), ma anche tale aspettativa veniva disattesa dal provvedimento negativo del Comune. Infatti nel

dicembre 2025 veniva rigettata l'istanza (cfr.doc.11) e tra l'altro veniva specificato che la costruzione, eretta nella zona di rispetto autostradale, non poteva ottenere alcuna sanatoria dato il vincolo di inedificabilità assoluto di quella stessa zona, vincolo che non era stato per nulla considerato dal funzionario comunale all'epoca in cui venne rilasciato il permesso di costruire.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, i proprietari si trovano costretti ad adire codesto Ill.mo Tribunale per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1) SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO SULL'AGIRE DELLA PA**

Come è emerso dai fatti allegati e dai documenti prodotti, i coniugi proprietari del terreno non potevano sapere dell'esistenza dell'area vincolata in parte estesa ad una zona di loro proprietà. Del resto tale vincolo non era stato nemmeno incluso nell'atto di acquisto, nonostante sia oggi noto che la sua imposizione risaliva a parecchi anni prima dell'atto di acquisto. Il comportamento del Comune ha indubbiamente creato il legittimo convincimento che la nuova costruzione, assentita dal permesso di costruire, fosse pienamente legittima, confidando nell'attività di coloro che devono operare nel rispetto dell'interesse pubblico.

L'agire del Comune viceversa dimostra che i funzionari all'epoca preposti al procedimento di autorizzazione edilizia non effettuarono le verifiche dovute e agirono con una riprovevole superficialità, incuranti dei danni che potevano arrecare al privato rilasciando un provvedimento illegittimo.

Infatti nel lungo periodo intercorso fra l'avvio del procedimento in autotutela e l'attuale iniziativa giudiziale, i proprietari dell'area sui cui insiste l'immobile hanno pienamente ricostruito l'assetto in fatto e in diritto e sono consapevoli che la nuova costruzione, che insiste in gran parte sull'area vincolata, dovrà essere demolita e ricostruita in altra zona del terreno di proprietà. Ciò ovviamente non sarebbe accaduto se, all'avvio del procedimento di rilascio del permesso di costruire, il Comune avesse effettuato gli approfondimenti del caso, negando ai privati il diritto di costruire su quella particolare zona del terreno.

Il danno inferto agli attori è stato unicamente causato, nella sua complessiva estensione, dal Comune, che ha agito con superficialità e grave negligenza.

È indubbio che sussiste l'onere del Comune di provvedere al risarcimento per tutti i danni patiti dagli esponenti.

### **2) SUL DANNO PATITO**

Il comportamento illegittimo del Comune determina la responsabilità a risarcire l'intero danno subito

dagli attori. Il Comune, come si è allegato e provato, non ha creato solo l'affidamento nel privato di poter avere la piena disponibilità del terreno. Infatti gli attori non hanno provveduto solo alla mera progettazione della costruzione, ma l'hanno realizzata e l'hanno anche destinata (anche attraverso la costituzione del diritto di usufrutto) all'abitazione della propria figlia.

Il danno dunque si è sviluppato su più fronti e il risarcimento è l'unica strada per attutire tutte le conseguenze negative patite dagli attori, come proprietari e come genitori, che attualmente non sono in grado di fornire i necessari aiuti alla propria figlia e al nipotino.

E' certo infatti che i costi sostenuti per la progettazione e costruzione dell'immobile (€ 30.000,00 - ns. doc.12-; € 300.000 -ns. doc. 2), per l'arredo dello stesso (€ 25.000,00-cfr ns. doc.13), dovranno essere sommati alla perdita della residenza della sig.ra Rossi e ai costi che la stessa dovrà sostenere per trovare un'altra soluzione abitativa, oltre ovviamente ai costi della demolizione (ad oggi preventivati in € 45.000,00- cfr. ns. doc. 14).

\* \* \*

Tutto ciò premesso ed esposto in fatto e in diritto gli attori. *ut supra*, con espressa riserva di ogni ulteriore istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione

#### **CITANO**

il **COMUNE DI CAMPOFIORITO** (C.F. E P.I. 1234567890) nella persona del Sindaco *pro tempore* con sede in Campofiorito, Via Matteotti 27, a comparire davanti al Tribunale di Milano, Giudice designato ex art 168bis c.p.c., all'udienza del **12 maggio 2026** ore di rito, ovvero in quella che sarà fissata a norma dell'art.168bis, 4° comma, con invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 e 38 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione si procederà in sua declaranda contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per ivi sentire accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:

##### **nel merito**

##### **- in via principale**

accertato l'erroneo comportamento del Comune, come descritto in atti, condannare il Comune di

Campofiorito al risarcimento di tutto il danno patito ad oggi ammontante ad €. 400.000,00 nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

- **in via istruttoria** si chiede fin d'ora ammettersi C.T.U. per la quantificazione del pregiudizio subito.

\*

In ossequio al disposto dell'art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm. il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente causa è superiore a € 260.000 e il contributo unificato ammonta ad € 1.214,00.

Si depositano seguenti documenti:

- 1) Rogito in data 6 novembre 2020
- 2) Istanza permesso di costruire con relativi allegati
- 3) Permesso di costruire
- 4) Collaudo 20 febbraio 2022
- 5) Abitabilità
- 6) Certificato di residenza della sig.ra Rosa Rossi
- 7) Comunicazione avvio procedimento di annullamento
- 8) Memoria dei proprietari al Comune
- 9) Provvedimento di annullamento in autotutela
- 10) Istanza di condono
- 11) Provvedimento di rigetto
- 12) Fattura dell'ing. Verde
- 13) Fattura della ditta Arredotutto
- 14) Preventivo intervento di demolizione

Con ogni più ampia riserva

Milano, 8 gennaio 2026

Firma Avv. Giustiniano

Firma Avv. Cicerone

## **PROCURA**

I sottoscritti Paolo Rossi (CF.....) e Germana Bianchi (C.F. ), residenti a Milano, Piazza Industria 1, informati ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio gli Avv.ti Cicerone e Giustiniano, conferendo loro ogni più ampio potere di legge e di prassi ed eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in Milano, piazza Vecchia n. 1.

Dichiariamo di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e art. 13 D.Lgs 193/03 e prestiamo il consenso al trattamento dei nostri dati personali nei limiti pertinenti all’incarico conferito.

Firma Dott. Paolo Rossi

Eugenia Bianchi

E' autentica

Firma Avv. Giustino Giustiniano

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Giustino Giustiniano, nato a ..... il ....., C.F. ...., con studio professionale in Milano, ....., iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data ....., quale difensore dei sig.ri Rossi e Bianchi, residenti a Milano, in Piazza Industria n. 1, (C.F..... e.....), per i quali si procede alla notifica in virtù della procura alle liti allegata

### NOTIFICO

l'allegato **ATTO DI CITAZIONE**, promosso innanzi al Tribunale Civile di Milano (oggetto sintetico dell'atto di citazione)

a:

- **COMUNE DI CAMPOFIORITO** in persona del sindaco *pro-tempore* presso la sede in Comune di Campofiorito Piazza Matteotti 27, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal pubblico registro REGINDE: [comune.campofiorito@pec.it](mailto:comune.campofiorito@pec.it)

### ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis commi 1, 2 e 6 della legge 53/94, che la procura alle liti allegata è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta, attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente contiene l'ATTO DI CITAZIONE.pdf allegato anch'esso sottoscritto digitalmente.

Milano, 11 gennaio 2026

avv. Cicero Cicerone